SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1977

Presidenza del Presidente de' COCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » **(536)**
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 48, 50
VANZAN (*PCI*) 48
VETTORI (*DC*), *relatore alla Commissione* . 50

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE 45, 47
GALLI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 46, 47
MILANI (*PCI*) 46

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

VITALE ANTONIO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è del senatore Milani e di altri senatori. Ne do lettura:

MILANI, POLLASTRELLI, BONDI, VANZAN, POLLIDORO, VERONESI, BERTONE, ROSSI Raffaele. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Tenuto conto che in occasione della discussione in Aula del disegno di legge n. 464 di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 17 gennaio 1977, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, il Governo, il 2 marzo 1977, accolse come raccomandazione un ordine del giorno che lo invitava « ad esaminare la possibilità di assegnare ai Comuni, particolarmente a quelli dotati di adeguate strutture pubbliche o sotto controllo pubblico, in modo prioritario, adeguate quote dei contingenti, come quello di 11.050 tonnellate di carni congelate, provenienti, nel quadro degli accordi GATT, da Paesi extra-comunitari in esenzione dei diritti di prelievo, affinchè vengano venduti,

a prezzi e qualità controllati, attraverso la normale rete di distribuzione, con l'eliminazione di eventuali operazioni di accaparramento », gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali ragioni e con quali motivazioni, in contrasto con tale espressione della volontà parlamentare, è stato promulgato il decreto ministeriale del 19 marzo 1977 relativo all'importazione di carni bovine congelate da Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1977), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1977, decreto con il quale, anzichè assicurare la priorità ai Comuni nell'assegnazione delle 11.050 tonnellate di carni congelate del contingente GATT, si limita il quantitativo assegnato ai Comuni soltanto al 5 per cento del totale (552,5 tonnellate);

se non si ritiene, di conseguenza, necessario modificare immediatamente tale disposizione, in ottemperanza all'ordine del giorno parlamentare precedentemente ricordato.

(3 - 00423)

G A L L I , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Desidero subito comunicare agli onorevoli interroganti che con decreto del 4 maggio 1977 è stata ripristinata la percentuale a favore dei Comuni e mi permetto soltanto di aggiungere qualche parola, non dico di giustificazione, ma di spiegazione per quanto è avvenuto.

Esaminati i risultati della ripartizione del contingente GATT del 1976, si era notato che una notevole parte dei titoli era stata ceduta dando luogo anche a forme di commercio. Infatti, su 611 titoli rilasciati alle imprese, 105 erano stati ceduti, cioè non utilizzati direttamente. Per quanto riguarda gli enti di assistenza, su 244 titoli ne erano stati ceduti nel 1976 ben 167. Per quanto concerne i Comuni, su 19 ne erano stati ceduti 16.

A seguito di tali risultati si era adottata la decisione di cercare di eliminare al massimo queste forme di cessione per ovviare agli inconvenienti di cui ho detto prima E vista la grande quantità di titoli ceduti era stata dimezzata la percentuale a favore dei Comuni e degli enti di assistenza.

Richiamati dall'interrogazione al rispetto dell'ordine del giorno, abbiamo esaminato non solo il numero dei titoli ceduti ma anche il quantitativo corrispondente e, per quanto riguarda i Comuni, si è visto che su 1.105 tonnellate i 16 titoli ceduti significavano solo 70,8 tonnellate. Quindi, dal punto di vista quantitativo, la stragrande maggioranza della merce era stata utilizzata in modo diretto dai Comuni.

Dopo queste due analisi, in ossequio all'ordine del giorno (accolto pochissimi giorni prima dell'emanazione del primo decreto) e al richiamo fattoci dalla interrogazione, abbiamo ritenuto opportuno adottare il nuovo decreto che riporta dal 5 per cento al 10 per cento del contingente totale la quota assegnato ai Comuni.

M I L A N I . A chi erano stati ceduti i titoli?

G A L L I , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Non sono stati utilizzati dai titolari, ma sono stati ceduti ad altri operatori economici, per lo più ai grossisti importatori

M I L A N I . Ci dichiariamo solo parzialmente soddisfatti della risposta del Governo; con la interrogazione infatti noi intendevamo sollevare due questioni.

Una prima questione, che rimane ancora aperta, e quella di carattere generale circa il rapporto tra gli ordini del giorno approvati e le decisioni governative successive. Si tenga conto che il giorno 2 marzo abbiamo approvato in Aula un ordine del giorno ed il 19 marzo è stato invece promulgato un decreto ministeriale che dice esattamente l'opposto. In Aula, cioè, si accetta un ordine del giorno che raccomanda di dare la priorità ai Comuni e poi esce un decreto ministeriale che limita il quantitativo assegnato ai Comuni per il 1977 soltanto al 5 per cento del totale, che è una quota inferiore a quella del contingente GATT assegnato ai Comuni già nel 1976.

Mi è parso di capire che anche in questo caso la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, perchè il Ministero del com

mercio con l'estero, se ho bene inteso, ha emanato un decreto senza neppure sapere che in occasione della discussione in Aula del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sulla vendita di carni fresche e congelate era stato approvato l'ordine del giorno oggetto della nostra interrogazione.

Questa, quindi, è una questione di carattere generale. Credo che ciascuno di noi, a proposito degli ordini del giorno, preferisca che il Governo dica sì oppure no. Se dice sì, bisogna che gli atti successivi siano coerenti: se dice no, è chiaro che siamo di fronte ad una valutazione politica, pienamente legittima da parte del Governo, e ci regoleremo di conseguenza.

Una seconda questione che intendevamo sollevare e che riproponiamo (sia pure prendendo atto del fatto che il decreto ministeriale è stato modificato riportando al 10 per cento la quota di ripartizione del contingente GATT, relativamente alle strutture pubbliche locali) è un po' più di merito. Il rappresentante del Governo forse non lo sa, ma quel decreto sulle carni fresche e congelate ha avuto un *iter* piuttosto travagliato, che con uno sforzo di volontà politica reciproca venne sbloccato in Commissione ed ancora più rapidamente in Aula. Una delle condizioni che permisero lo sblocco dell'*iter* del provvedimento fu l'assunzione da parte del Governo di due impegni precisi: uno relativo alle 40.000 tonnellate di carni congelate provenienti dai paesi comunitari, a proposito delle quali vorrei ribadire che venne approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a riferire entro breve periodo di tempo sulla destinazione di detta merce.

L'altro impegno fu l'approvazione dell'ordine del giorno relativo alle 11.050 tonnellate del contingente GATT, per l'assegnazione di adeguate quote, in modo prioritario ai Comuni. Con decreto ministeriale 19 marzo venne invece deciso di limitare il quantitativo assegnato ai Comuni soltanto al 5 per cento, ed ora sento dire che con successivo decreto del 4 maggio la quota è stata riportata al 10 per cento.

A questo punto vorrei soltanto osservare — e concludo — che la questione dell'assegnazione alle strutture pubbliche non può (e qui vi è un problema di iniziativa da parte del Governo oltre che del Parlamento) essere visto sotto il profilo dell'assegnazione agli enti comunali di consumo, innanzitutto perchè questi enti esistono soltanto in alcune località e poi perchè non siamo dell'opinione che il Comune possa fare il commerciante, neppure per il contingente GATT assegnato a condizioni preferenziali. Siamo però del parere che l'ente pubblico (sia esso l'ente comunale di consumo, o un mercato sotto il controllo comunale, oppure una forma di accordo tra il Comune e le associazioni dei dettaglianti o della cooperazione) debba utilizzare questi contingenti a condizioni favorevoli non per poi venderli direttamente, ma per verificare che vengano venduti a certe condizioni di prezzo e di qualità controllate dall'amministrazione pubblica.

Se i criteri di ripartizione dei contingenti fossero stati inquadrati in questa ottica, i fini che ci eravamo proposti sarebbero stati concretamente realizzati. Se l'ottica dovesse essere invece quella per cui (e lo dico per il futuro) l'ente comunale fa il commerciante, lo spirito del nostro ordine del giorno non verrebbe rispettato.

Per finire vorrei chiedere al rappresentante del Governo se è possibile avere l'elenco delle ditte alle quali sono stati assegnati i contingenti GATT per il 1977.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Per quanto riguarda queste ultime considerazioni debbo dire che stiamo cercando di fare interpretare una sentenza dell'Alta Corte di giustizia della Comunità europea, secondo la quale gli Stati membri non sarebbero autorizzati ad emanare disposizioni dirette a vincolare la destinazione delle merci. Dico questo perchè, secondo alcune tesi, questa fissazione dei contingenti potrebbe non essere conforme alla sentenza medesima.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (536)

(*Seguito della discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione ».

Ricordo che nella scorsa seduta era stato rinviato il seguito della discussione del disegno di legge, su richiesta avanzata dal senatore Pollastrelli, il quale aveva peraltro dichiarato che nel frattempo il suo Gruppo avrebbe formulato definitivamente talune proposte di emendamento.

V A N Z A N . Premesso che un giudizio serio sull'elenco delle esclusioni contenute nell'articolo 1 richiederebbe, oltre alla conoscenza di quanto si è lamentato di non sapere, un accurato esame comparativo delle diverse normative europee e l'approfondimento dei motivi tecnico-economici che sono alla base della mancanza di un accordo in sede comunitaria (1973); premesso, inoltre, che da un punto di vista politico generale (europeistico, tecnico, economico) sarebbe, in questo caso, quanto mai utile una comparazione con le analoghe leggi adottate dagli altri Stati membri della Comunità per esser certi di non porre (quanto meno inconsciamente) il nostro Stato in condizioni di disparità rispetto agli altri partecipanti alla CEE; con le limitazioni esposte nelle premesse, parzialmente eliminabili solo con una opera di personale ricerca non effettuabile in tempi brevi (quali quelli concessimi), in ordine al materiale sottoposto al mio esame, ritengo di poter avanzare le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la relazione svolta, i concetti esposti sono complessivamente corretti, anche se, come del resto tutto il testo del disegno di legge, programmatici più che di dettaglio tecnico.

In particolare, condivido e sottoscrivo in pieno quanto contenuto nella relazione dal terzo periodo della pagina 6 fino alla fine. Ritengo, infatti, doveroso sottolineare come da diversi anni le norme italiane escono armonizzate con quelle della Comunità economica europea in modo tale da esserne fedele e integrale traduzione con eventuali aggiunte per quanto è più desiderato, o necessario, per il mercato italiano. I due fascicoli che si allegano, sono — anche se non aggiornatissima — testimonianza, indice e sintesi di un lavoro svolto da molti comitati, ognuno costituito da tecnici (sia del settore produzione che di quello dell'utilizzazione), da docenti universitari, da rappresentanti del CNR e dei Ministeri interessati; tale comitato, in stretto collegamento con i corrispondenti comitati internazionali ed europei (con gruppi di lavoro misti ed annuali riunioni internazionali di tutti gli Stati associati), predispone progetti di normalizzazione e unificazione. Questi, una volta esaurito un lungo e preciso corso, sono assoggettati ad inchiesta pubblica.

L'inchiesta pubblica viene effettuata dando notizia del progetto sulle pubblicazioni ufficiali del CEI ed eventualmente sulla stampa tecnica, nonchè diramando il testo a tutti i soci del CEI, ai membri di tutti i sottocomitati e ad altre persone o enti che possano essere interessati al progetto, a giudizio della presidenza generale, ed a chiunque ne faccia richiesta.

La durata dell'inchiesta pubblica viene fissata di volta in volta dalla presidenza generale e di regola non deve essere inferiore a due mesi.

L'ufficio centrale del CEI raccoglie tutte le osservazioni degli interessati che siano state fatte durante il periodo dell'inchiesta pubblica e le trasmette al sottocomitato che riunisce le osservazioni raccolte durante l'inchiesta pubblica, rivede il testo e lo invia alla commissione coordinamento norme. In caso di divergenza tra la commissione coor-

dinamento norme ed i sottocomitati, decide inappellabilmente la presidenza generale. Il testo che ne risulta deve essere sottoposto all'intero sottocomitato ed approvato; viene trasmesso alla presidenza generale accompagnato da una relazione illustrativa destinata alla pubblicazione sull'organo ufficiale. Il testo così elaborato viene sottoposto per la delibera alla Commissione centrale tecnica e quindi all'approvazione del presidente generale.

Conseguentemente, sottolineo quanto affermato nell'ultimo periodo della pagina 6 della relazione e sono anch'io del parere che in qualche modo il provvedimento dovrebbe recepire la funzionalità ed efficienza del Comitato elettrotecnico italiano, ricordandone espressamente la validità.

Osservazioni sul testo legislativo in discussione: per quanto riguarda l'articolo 1, in ordine alle eccezioni elencate, valgono le considerazioni svolte in premessa.

Articolo 2: alla fine di esso aggiungerei. « Comunque, in difetto di particolari disposizioni legislative, per una interpretazione del termine "alle regole dell'articolo" vale quanto disposto dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968 ». Sarebbe infatti estremamente vanificante limitarci solo alle enunciazioni di principio dell'allegato alla legge, quando già da anni esistono norme, in molti casi con valore di legge, sulle regole dell'arte.

Articoli 3, 4 e 5: nessuna osservazione.

Articolo 6: sembra una deroga permanente a tutta la legge, limitata soltanto ad una eventuale contestazione che potrebbe insorgere anche quando un prodotto è stato posto ampiamente in commercio e, magari, solo dopo incresciosi incidenti.

A mio avviso, il deposito della relazione previsto nella seconda parte dell'articolo andrebbe effettuato al momento dell'importazione; andrebbe quindi soppressa la frase « può presentare » e modificata in « ha presentato ».

Articoli 7, 8 e 9: nessuna osservazione

Allegato: è innanzitutto da verificare se esso sia la fedele trasposizione di quanto contenuto nella norma 73/23 CEE. L'allegato è comunque un complesso di enunciazioni di principio e di avvertenze molto generali ed in linea di massima corrette.

Si può sottolineare che il punto 2, lettera *b*), in una interpretazione letterale, escluderebbe la possibilità di impiego in molti apparati oggi diffusissimi, quali ad esempio: ferri da stiro, fornelli elettrici, saldatrici ad arco, eccetera.

Pertanto, andrebbe in qualche modo precisato che la norma si riferisce a tutte quelle parti o zone di normale impiego e quindi il testo dovrebbe essere così modificato: « *b*) non possano prodursi nelle parti o zone non espressamente indicate di normale impiego, sovratemperature, ... ».

Il punto 2, lettera *c*) non appare chiaro. Meglio, se possibile, modificare il testo nel seguente: « le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dall'impiego di materiale elettrico ».

Le altre osservazioni (più che emendamenti) che pensiamo di formulare, sono queste: il provvedimento è parziale, non affronta il problema di tutta la produzione di materiale elettrico ed elettronico, ivi comprese le attrezzature e le apparecchiature destinate alla installazione; non sono previsti provvedimenti specifici a carico degli inosservanti e l'articolo 9 si esprime nel senso che può essere vietata l'immissione nel mercato. Posto così, il dispositivo lascia il tempo che trova; non vi sono norme relative alla installazione e la stessa relazione, a pagina 7, citando la legge n. 186 del 1968, mette in evidenza la carenza legislativa.

Cosa vuol dire considerare a regola d'arte un impianto eseguito secondo le norme CEI? La stessa legge n. 186 non prevede alcuna sanzione per chi non osserva le norme medesime.

Noi riteniamo che bisogna andare al più presto ad una regolamentazione della installazione nel suo insieme, per garantire i cittadini contro ogni tipo di abuso che può essere perpetrato nella esecuzione degli impianti, con conseguenze gravi per i cittadini medesimi. Il disegno di legge potrà essere così successivamente approvato.

P R E S I D E N T E . Propongo il rinvio della discussione ad altra seduta.

Prego il senatore Vanzan, il relatore alla Commissione ed il rappresentante del Governo di prendere contatti già da stamattina onde tentare di giungere rapidamente ad un accordo.

V E T T O R I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sulla proposta di rinvio perchè riconosco che alcuni emendamenti al disegno di legge vanno meditati.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI